



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 30 GIUGNO 2008

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PRINCIPI DI BASE	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	4
ART. 01 - OGGETTO DELLA TUTELA	4
ART. 02 - INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	5
ART. 03 - NORMA DI ESCLUSIONE	5
ART. 04 - ABBATTIMENTI.....	5
ART. 05 - AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO	7
ART. 06 - POTATURE	8
ART. 07 - DANNEGGIAMENTI.....	9
ART. 08 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI	10
1) INTERVENTI EDILIZI	10
2) PIANI PARTICOLAREGGIATI	11
3) NORME GENERALI SUI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE	12
ART. 09 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	12
ART. 10 - LOTTI INEDIFICATI E AREE INCOLTE	14
ART. 11 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO DAI CONFINI	14
ART. 12 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE	14
ART. 13 - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E NELLE ZONE AGRICOLE.....	15
ART. 14 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI	16
ART. 15 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	16
ART. 16 - DIFESA FITOSANITARIA.....	16
ART. 17 - TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE	20
ART. 18 - ALBERI MONUMENTALI	20
ART. 19 - ALBERI DI PREGIO	21
ART. 20 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE	21
ART. 21 - USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, ORTO BOTANICO	22
ART. 22 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE	23
ART. 23 - SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA.....	23
ART. 24 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA	23
ART. 25 - VIGILANZA	24
ART. 26 - SANZIONI	24
ART. 27 - RINVIO, RISERVE E ABROGAZIONI.....	26
ALLEGATI	
ALLEGATO "A" - ELENCO DELLE PIANTE, AUTOCTONE E NATURALIZZATE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA, CONSIGLIATE PER ESSERE UTILIZZATE NELLA COMPOSIZIONE DEI GIARDINI, FILARI E SIEPI ..	27
ALLEGATO "B" - RIFERIMENTI LEGISLATIVI	30
ALLEGATO "C" - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI.....	31
ALLEGATO "D" - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO.....	32
ALLEGATO "E" - CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO	33
ALLEGATO "F" - DEFINIZIONI	33

PRINCIPI DI BASE

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il verde **sia pubblico che privato**, come bene comune da tutelare, si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali: per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo, in grado di depurare aria e acqua, di migliorare le caratteristiche del terreno, di fornire cibo e rifugio alle specie animali, per il notevole ruolo di miglioramento della qualità della vita e di educazione naturalistica, per il benessere delle persone e per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro; elemento fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema, ed elemento altrettanto fondamentale in molti aspetti culturali, storici, sociali e ricreativi del proprio territorio.

Applicare il protocollo di Kyoto cioè reintegrare l'ossigeno che abbiamo consumato e ridurre la CO2 prodotta tramite la fotosintesi dei vegetali.

Il Comune di San Martino in Rio con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare il verde pubblico e privato del proprio territorio.

La redazione del Regolamento del Verde ha come obiettivo principale **la promozione del patrimonio vegetale come bene comune, sia esso di proprietà pubblica o privata ed una migliore gestione delle essenze arboree ed arbustive presenti sul territorio comunale.**

Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, pubbliche e private, la loro gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ambientale;
- climatica;
- ecologica;
- paesaggistica;
- estetica;
- educativa;
- culturale;
- decorativa;
- di sicurezza del territorio;
- economica;
- igienica;
- psicologica;
- ricreativa;
- storica.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, filari, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive, di stagni, fossi, specchi d'acqua, scoli e prati.

E' strumento di tutela paesaggistica, ornamentale e biologica, disciplina e salvaguarda le aree verdi pubbliche e private.

Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme riguardanti il verde contenute nelle disposizioni di legge e nelle norme del Vigente PRG/ PSC.

Resta fermo quanto disposto dalle N.T.A. del Vigente PRG per la tutela delle alberature e del verde in genere.

Sono fatti salvi i vincoli e le competenze disposte dal D. leg. 42/2004.

L'Amministrazione comunale fornisce a chiunque ne faccia richiesta indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal Regolamento.

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 01 - OGGETTO DELLA TUTELA

Sono oggetto di tutela:

- 1) gli alberi tutelati a livello regionale, come previsto dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 24 gennaio 1977, così come modificata dai successivi atti legislativi regionali e susseguenti Decreti attuativi del Presidente della Giunta Regionale;
- 2) gli esemplari arborei o arbustivi riconosciuti di pregio a livello comunale già segnalati nelle mappe apposite del PRG;
- 3) le siepi, generalmente lineari, formate da specie spontanee e in alcuni casi "siepi alberate" costituite da uno strato di arbusti bassi ed alti e da una vegetazione erbacea ai lati e da alberi più alti;
- 4) i filari;
- 5) le macchie arbustive;
- 6) gli esemplari arborei ed arbustivi costituenti verde pubblico o collocati in area sottoposta a tutela dal vigente P.R.G./ P.S.C.;
- 7) gli esemplari arborei, anche di proprietà privata, aventi circonferenza del tronco superiore a cm 60 rilevata a m 1,20 dal colletto;
- 8) le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 45 rilevata a m 1,20 dal colletto;
- 9) i tutori vivi delle "piantate" tradizionali in genere;
- 10) gli alberi da frutto selvatici (ciliegi, meli, peri, gelsi, ecc.) aventi circonferenza del tronco superiore a cm 60 rilevata a m 1,20 dal colletto;
- 11) gli alberi da frutto di varietà tradizionali o antiche aventi circonferenza del tronco superiore a 90 cm rilevata al colletto.

ART. 02 - INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Anche gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione comunale stessa, devono essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento e dei suoi principi, sotto la direzione dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tecnico in quanto il comportamento dell'Ente Pubblico deve essere di esempio per tutta la cittadinanza.

ART. 03 - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi-specializzate ad es. pioppeti e noceti.

A tale scopo si definiscono:

- coltivazione specializzata: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- coltivazione semi-specializzata: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono inoltre esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvo-culturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi gli orti, i vivai e le piante da frutto a scopo produttivo che non siano sottoposte a tutela particolare.

ART. 04 - ABBATTIMENTI

L'abbattimento di alberi od arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui all'art. 01, punti 1 e 2, può essere autorizzato solo in caso di:

- 1) morte dell'albero;
- 2) stretta necessità;
- 3) straordinarietà.

1) Morte dell'Albero

L'abbattimento di alberi o arbusti morti deve avvenire previa comunicazione, come da modulistica allegata, corredata di relativa documentazione fotografica.

Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero, che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione.

Il Comune inoltre, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto, ove se ne ravvisi l'opportunità.

Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

2) Stretta Necessità

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario procederà all'abbattimento, sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente.

In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, il proprietario o altra persona avente titolo procederà all'abbattimento, previa constatazione da parte degli organi di vigilanza sul territorio quali: agenti di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardie Ecologiche, tecnici del Consorzio Fitosanitario.

Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

3) Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

- 1) gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta che abbia adeguate caratteristiche di sicurezza;
- 2) gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- 3) gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- 4) gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- 5) gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- 6) gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;
- 7) l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1), 2) e 3) la straordinarietà dovrà essere specificata attraverso apposita perizia tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 4), 5) e 6) dovrà essere presentata apposita perizia tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che dimostri la reale l'impossibilità a mantenere il verde esistente.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

ART. 05 - AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO

Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, nei casi di straordinarietà previsti dal precedente articolo, deve inoltrare domanda di autorizzazione, come da modulistica allegata, al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento.

All'istanza dovrà essere allegata la perizia tecnica o la sentenza giudiziaria prevista nell'articolo precedente.

L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di domanda di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita degli alberi, comportano le sanzioni previste all'articolo 26 del presente Regolamento.

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui sopra, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi, da scegliere preferibilmente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo Allegato "A", al fine di compensare l'avvenuto impoverimento del patrimonio vegetale.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.

Il numero di individui che si consiglia di porre a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente regolamento e quelle imposte dalla legge.

Tabella relativa alle modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro < cm 50	N. 1 PIANTA: diametro minimo cm 10
cm 50 < Diametro < cm 100	N. 2 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro > cm 100	N. 4 PIANTE: diametro minimo cm 10

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche (es.: diradamento di impianti troppo fitti) il proprietario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale gli alberi prescritti, i quali verranno collocati in area pubblica, oppure, in alternativa dovrà versare

al Comune il rispettivo valore commerciale in base al prezzario regionale vigente delle opere forestali (vd. ALLEGATO "E").

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il riscontro positivo del Comune sia in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento in materia di scelta e messa a dimora delle specie arboree, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicarne la specie adatta.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Ambiente.

La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 06 - POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie particolari, non ha bisogno di potature.

La potatura, quindi, riveste un carattere di straordinarietà, in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente:

- per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati,
- per problemi di pubblica incolumità,
- per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia,
- per rimuovere elementi di ostacolo/pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
- nell'arte topiaria
- per mantenere i tutori vivi delle piantate.

Le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di piccole dimensioni, di norma di diametro non superiore a 10 cm, e rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi praticando tagli all'inserimento della branca o del ramo e cioè nei "nodi", in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di giovani vegetazioni apicali. Tale tecnica viene generalmente definita con il termine di potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno.

Le potature drastiche sono consentite in casi del tutto eccezionali, previa domanda di autorizzazione al Servizio competente, utilizzando la modulistica predisposta per la richiesta di autorizzazione di abbattimento alberi e specificando le caratteristiche delle piante e le ragioni dell'intervento.

E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei, che viene considerata un abbattimento non autorizzato, poiché tale tecnica ne compromette lo stato fitosanitario in maniera grave e irreversibile, ad eccezione dei filari di salici da capitozzo, situati nelle campagne.

La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti.

E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.

E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

E' possibile effettuare interventi di potatura di contenimento della vegetazione infestante (es.: rovi = *Rubus sp.p.*, vitalba = *Clematis vitalba*, robinia = *Robinia pseudoacacia*, indaco bastardo = *Amorpha fruticosa*, ailanto = *Ailanthus altissima*).

Si sconsiglia l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita.

Sono esclusi dalla presenti norme gli interventi connessi alle normali pratiche colturali agronomiche.

Gli interventi potranno essere effettuati:

- per le specie decidue nel periodo tardo autunnale e invernale (dalla fine di novembre a marzo);
- per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (luglio-agosto e dicembre-gennaio-febbraio);
- sulle branche morte è possibile intervenire tutto l'anno così come gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligatoria.

ART. 07 - DANNEGGIAMENTI

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante.

La drastica capitozzatura e gli altri danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

- 1) depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;
- 2) rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;
- 3) realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature (comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale);
- 4) effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
- 5) servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;

6) effettuare scavi di qualsiasi natura (eseguiti a distanze inferiori a quelle prescritte dalla tabella sottostante) ed in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali.

In casi eccezionali, su validi e documentati motivi, l'Ufficio competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte, garantendo comunque la salvaguardia dell'apparato radicale.

Tabella per la definizione della distanza critica dal colletto (distanza minima) da rispettarsi nell'esecuzione di scavi

DIAMETRO DEL FUSTO MISURATO AD UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL COLLETO	DISTANZA CRITICA
Arbusti	1,00 m
Diametro < 20 cm	1,00 m
20 cm ≤ Diametro < 25 cm	1,50 m
25 cm ≤ Diametro < 37 cm	2,00 m
37 cm ≤ Diametro < 50 cm	2,50 m
Diametro ≥ 50 cm	3,00 m

7) affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante.

8) danneggiare corteccia e tronco anche appoggiando strumenti o materiali.

L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, costituisce atto vietato soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 26.

L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, che comprometta la vita della pianta, costituisce abbattimento non autorizzato della stessa, con applicazione della specifica sanzione prevista dall'articolo 26 per tale fattispecie.

Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale, mediante il pagamento di una somma pari al valore delle stesse, secondo i parametri di cui all'ALLEGATO "E".

ART. 08 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

1) INTERVENTI EDILIZI

Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente dovrà contenere:

1. il rilievo fotografico del verde esistente con l' inquadramento paesaggistico;
2. la planimetria dello stato di fatto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco a mt. 1,20 dal suolo e lo stato fitosanitario;
3. La planimetria dello stato di progetto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:

- gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - il tipo di essenze da mettere a dimora;
 - la disposizione degli alberi e arbusti e siepi di nuovo impianto e esistenti;
 - l'ingombro a maturità dei singoli alberi o gruppi di arbusti;
4. La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto;
 5. La relazione del progettista qualificato che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative per le quali risultasse necessario un eventuale abbattimento di elementi vegetali preesistenti.

Nel caso la sistemazione del verde preveda l'abbattimento di elementi vegetali sarà necessario allegare al progetto edilizio l'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO prevista dal presente regolamento.

Le sistemazioni in progetto dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

2) PIANI PARTICOLAREGGIATI

Tutti piani particolareggiati di nuove aree di espansione residenziale e produttiva dovranno prevedere il progetto di sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico o di uso pubblico.

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dovrà prevedere obbligatoriamente la messa in opera di un adeguato impianto di irrigazione.

Nella redazione del progetto si salvaguarderà il verde esistente in quanto già in vegetazione, adatto alle caratteristiche climatiche e del suolo e già facente parte integrante dell'ecosistema.

Tale progetto di sistemazione dovrà contenere:

1. il rilievo fotografico del verde esistente e l'inquadramento paesaggistico;
2. la relazione descrittiva dello stato fatto e dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata di tutti i materiali prescelti (vivi e non) degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ambientale;
3. la planimetria dello stato di fatto rappresentante:
 - andamento altimetrico dell'area;
 - la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco e della chioma e lo stato fitosanitario;
4. La planimetria dello stato di progetto rappresentante:
 - andamento altimetrico dell'area;
 - I percorsi pedonali e ciclabili e i relativi materiali;
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - il tipo di essenze da mettere a dimora;
 - la disposizione degli alberi, arbusti e siepi di nuovo impianto e di quelli esistenti;
 - l'ingombro a maturità dei singoli alberi o dei gruppi di arbusti;
 - gli impianti tecnologici (irrigazione, drenaggi, illuminazione, utenze sotterranee).
5. La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto.

6. Relazione del progettista qualificato che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative nel caso risulti necessario un eventuale abbattimento di piante od arbusti già presenti od oggetto di tutela così come definite dal presente regolamento.

L'adozione e l'approvazione del piano particolareggiato è subordinata al parere del Servizio Ambiente del Comune, il quale provvederà ad esprimersi, per quanto di competenza, entro 60 giorni dalla data di deposito.

3) NORME GENERALI SUI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE

I progetti di sistemazione del verde dovranno proporre interventi:

1. Rispettosi del paesaggio vegetale autoctono e tradizionale;
2. Diretti alla riduzione delle impermeabilizzazioni del suolo (facendo uso di materiali drenanti);
3. Diretti alla riduzione dello spreco delle acque (es.: facendo uso di cisterne di raccolta dell'acqua piovana);
4. Diretti all'uso di essenze autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante;
5. Nella progettazione dei parcheggi alberati, dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo (vd. tabella dell'area di pertinenza);
6. Le specie dovranno inoltre essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti;
7. Negli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli (es.: allevamenti zootecnici) che industriali, artigianali e commerciali, si dovrà provvedere alla piantagione di una consistente vegetazione perimetrale, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti sull'ambiente, scegliendo specie arboree e arbustive in grado di abbattere inquinanti, produrre ossigeno e attutire i rumori, favorendo le specie autoctone.

ART. 09 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, come ad esempio lesioni alla corteccia o alle radici, rottura di branche o rami, ecc.

Difesa di Superfici Vegetali

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m 1,8. nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Difesa delle Parti Aeree degli Alberi

Per la difesa contro urti o danni meccanici come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, evitando di collocare le tavole direttamente sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m 20 dalla chioma di alberi e cespugli.

Difesa delle Radici degli Alberi nel caso di Ricariche di Suolo

Intorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco, ecc.) fino al livello finale della eventuale ricarica.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare eventuali fenomeni putrefattivi.

Durante i lavori occorre fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle Radici degli Alberi in caso di Abbassamento del Suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie almeno m 1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la fitta rete delle radici sottili.

Il Comune predilige tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

Difesa delle Radici degli Alberi in caso di Scavi di Breve Durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, generalmente gli scavi saranno eseguiti ad una distanza dal tronco proporzionale al suo diametro secondo la tabella riportata al successivo art. 12.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

Difesa delle Radici degli Alberi in caso di Transito

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore ad m 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato, preferibilmente a mano, in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa delle Radici degli Alberi in caso di Abbassamento della Falda Freatica

Nel caso di abbassamento della falda freatica, provocato dai lavori di cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 l/mq di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

Difesa degli Alberi in caso di Pavimentazioni Impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, (es.: asfalto o massetti in calcestruzzo) si deve lasciare aperta l'intera area di pertinenza cioè della superficie estesa attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale

ART. 10 - LOTTI INEDIFICATI E AREE INCOLTE

A fine di prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari e di mantenere un buon decoro urbano, si prescrive ai proprietari di lotti inediticati e aree incolte in territorio urbanizzato (così come definito dal Vigente P.R.G. / P.S.C.) di provvedere almeno una volta all'anno alle operazioni di manutenzione degli spazi a verde.

In particolare si dovrà provvedere al taglio e la raccolta dell'erba ed alla potatura dei rami secchi pericolanti e delle siepi sporgenti dalla proprietà.

ART. 11 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO DAI CONFINI

Per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, si applica la normativa vigente.

Nel determinare la categoria a cui appartiene una pianta, ossia ad alto fusto o a medio fusto, occorre fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età dell'esemplare.

Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, le distanze minime di impianto dai confini da rispettare sono le seguenti:

Tabella delle distanze minime di impianto dai confini nelle aree verdi libere da qualsiasi vincolo o normativa

TIPOLOGIA DI ALBERI	DISTANZE MINIME DI IMPIANTO	ESEMPI
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m ALBERI I° GRANDEZZA	6,00 m	platani, pioppi, frassini, tigli, farnia, ecc...
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m ALBERI II° GRANDEZZA	4,00 m	acero campestre, carpino bianco, ecc...
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m ALBERI III° GRANDEZZA	3,00 m	salice da ceste, mirabolano, ecc...
Alberi con portamento fastigiato o piramidale	4,00 m	pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale, ecc...
Siepi di robinie	2,00 m	robinie
Siepi che per la tecnica di coltivazione seguita vengono recise periodicamente vicino al ceppo.	1,00 m	ontano, castagno, ecc...
Siepi in genere	0,50 m	viti, arbusti, alberi da frutta di altezza inferiore a 2,50 m

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente regolamento si fa riferimento alle distanze prescritte dall'art. 892 del Codice Civile.

ART. 12 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e

come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

Le aree di pertinenza, così definite, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 50 cm. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta.

Tabella per la definizione delle aree di pertinenza delle piante

DIMENSIONE PIANTE	RAGGIO (r)
Esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale ALBERI DI PREGIO	r > 6,00 m (valore fissato dalla Regione Emilia R.)
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m ALBERI I° GRANDEZZA	r > 2,00 m
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m ALBERI II° GRANDEZZA	r > 1,50 m
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m ALBERI III° GRANDEZZA	r > 1,00 m

La superficie del terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra l'apparato radicale della pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Comune potrà autorizzare l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, mai comunque inferiori ad 1 m di raggio, quando venga garantita la tutela dell'apparato radicale.

Nell'area di pertinenza è vietato costruire opere di qualunque genere.

In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del presente Regolamento.

Per i piccoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, ecc., è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 1 metro, ad eccezione delle alberature tutelate.

ART. 13 - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E NELLE ZONE AGRICOLE

Per questi interventi sono consentite le specie autoctone, escludendo le varietà ornamentali (vd. ALLEGATO "A") al fine del mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Possono essere utilizzate specie diverse soltanto in situazioni ambientali particolari al fine di realizzare un miglioramento dell'ecosistema.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela del paesaggio tipico della pianura.

Potranno essere messe a dimora specie autoctone o naturalizzate (vd. ALLEGATO "A").

All'interno delle aree cortilive, nella realizzazione di parchi e giardini di pertinenza dell'abitazione, si applicano gli stessi criteri relativi al verde urbano.

ART. 14 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde, per essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati.

ART. 15 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, saranno eseguiti nel rispetto delle presenti norme.

Per la manutenzione delle aree destinate a verde pubblico nei piani particolareggiati l'Amministrazione può richiedere ai Lottizzanti, in sede di convenzione o collaudo, la costituzione di consorzi o altre forme associative e collaborative. Nel caso le aree sopra citate siano oggetto di un forte interesse pubblico in cui si rilevi la necessità di garantire una adeguata situazione igienico-sanitaria e un buon decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può procedere alla manutenzione anche prima della cessione, con la facoltà di rivalsa delle spese.

L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera volontaria degli stessi, l'attività di manutenzione, tutela e valorizzazione del verde pubblico o di uso pubblico, in funzione del mantenimento di un buon decoro urbano e della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

Mediante apposito atto si provvederà a fissare con gli interessati le modalità e i criteri per quanto sopra. La collaborazione potrà avvenire sia su richiesta degli interessati che attraverso un bando pubblico.

Ai sensi dell'art. 119 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 l'Amministrazione comunale può affidare a soggetti privati, mediante la procedura di sponsorizzazione l'allestimento e la manutenzione del verde pubblico.

ART. 16 - DIFESA FITOSANITARIA

Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a. la scelta di specie adatte all'ambiente;
- b. l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d. tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri naturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo anche all'endoterapia.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare periodici controlli, avvalendosi di specialisti del settore al fine di verificare le condizioni di salute e di stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza (specie in confine con strade, luoghi pubblici, scuole, asili nidi, parchi, ecc.), al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

Misure di lotta obbligatoria

Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie:

- cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
- colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
- processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetoepea pityocampa*).

Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 Aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano", dalla relativa circolare applicativa, nonché dalle norme tecniche emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 Settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica".

Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 Aprile 1998 n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa*".

Lotta alla *Cameraria ohridella*

La *Cameraria Ohridella* è un micro-lepidottero che aggredisce le piante di ippocastano provocando la caduta anticipata delle foglie in estate ed alterando l'equilibrio fisico-chimico delle piante. Il danno provocato dall'insetto è ovvio in quanto la caduta delle foglie, oltre ad alterare l'equilibrio della pianta, provoca problemi nutrizionali anche se, parrebbe non portare la pianta alla morte.

Le tecniche utilizzate consistono in micro-iniezioni al fusto con prodotti insetticidi specifici che consentono un assorbimento rapido da parte della pianta, eliminando completamente il rischio di una diffusione del prodotto nell'ambiente.

Per esemplari isolati posti all'interno di proprietà private o pubbliche recintate può valere il ricorso a interventi fitoiatrici tradizionali mediante irrorazione di prodotti quali Imidacloprid, Azadiractina, Abamectina, sulla chioma. In tutti i casi l'intervento deve essere eseguito dopo la fioritura per evitare danni alla entomofauna protetta (*Apis mellifera*).

Interventi contro alcuni insetti pericolosi e fastidiosi

Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono: tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), limantria (*Lymantria dispar*), infantria americana (*Hyphantria cunea*), ecc.

Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale:

- evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
- le specie più pericolose (quali ad es.: processionaria del pino, limantria, ifantria americana) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la

presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

Riguardo gli interventi contro la diffusione della zanzara tigre, si rimanda all'Ordinanza Sindacale e al piano di lotta che di anno in anno vengono attivati secondo le indicazioni della Regione Emilia Romana.

Impiego di prodotti fitosanitari

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego sul verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.

Per il controllo di alcuni parassiti (come la Cameraria ohridella) in ambiente urbano ed in particolari situazioni si suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia.

Tale metodo si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente nel tronco e/o nelle radici superficiali, attraverso il sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella chioma.

Questa metodologia di trattamento presenta alcuni aspetti positivi, ma anche negativi:

- una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
- una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci;
- una minore dispersione nell'ambiente, quindi un minor impatto ambientale.

Provoca ferite alla pianta, a volte di difficile cicatrizzazione, con conseguente infezioni da funghi e da carie che possono nel tempo portare a morte la pianta.

Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite. Qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo della fioritura, al fine di favorire l'attività degli insetti pronubi.

ART. 17 - TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei filari con interventi tradizionali, che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

E' vietato qualsiasi comportamento, intenzionale o doloso o colposo, che provochi il danneggiamento di macchioni arbustivi, delle storiche piantate di particolare pregio e delle siepi naturali. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.

L'abbattimento o l'estirpazione di macchioni arbustivi, delle storiche piantate e delle siepi naturali potrà essere autorizzata:

- nei casi previsti dall'articolo 4 del presente regolamento, provvedendo alla sostituzione delle piante abbattute;
- qualora l'abbattimento o l'estirpazione facciano parte di un progetto di riqualificazione del verde e delle aree naturali che comporti una migioria ambientale dell'esistente, documentato da tecnico qualificato.

Non sono soggette a tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.

Le realizzazioni compiute con gli incentivi comunitari propri dei Regolamenti Comunitari e le realizzazioni future effettuate secondo le prescrizioni di Piano Agricolo Comunitario (Piano di Sviluppo Rurale) sono escluse dal presente articolo poiché sottoposti alle relative norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.

Nei casi di abbattimenti o di estirpazioni non autorizzati si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento, per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva.

In caso di estirpazione o di abbattimento non autorizzati oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento vige l'obbligo della messa a dimora di nuove siepi o macchie arbustive secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale.

Si sconsiglia l'utilizzo di trinciaerba, trinciasiepi o simili per il contenimento di siepi o di macchioni arbustivi.

ART. 18 - ALBERI MONUMENTALI

I progetti di opere di qualunque genere da eseguirsi sui esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi, con caratteristiche di monumentalità e tutelati con decreto regionale ai sensi della Legge Regionale n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere sottoposti agli Enti preposti al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Il proprietari sono tenuti ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, (negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità), la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità.

ART. 19 - ALBERI DI PREGIO

Gli esemplari arborei riportati nelle tavole di PRG o tramite apposito censimento predisposto dall'Amministrazione comunale sono soggetti a particolare tutela, in quanto esemplari arborei di pregio, in base ai principi ispiratori del presente regolamento.

Il proprietario è tenuto, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente, ove e quando occorre, la rimonda dei seccumi e a conservare, in alberi a forma obbligata, la struttura della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e l'incolumità delle persone.

Eventuali interventi di abbattimento o di modifica sostanziale della struttura fisica della pianta devono considerarsi eccezionali e da autorizzare solo in caso di pericolo o di cattivo stato fitosanitario e devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante della Regione Emilia Romagna.

Sia in caso di abbattimento autorizzato o non autorizzato, le piante abbattute devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato di seguito:

Tabella relativa alle modalità di sostituzione degli alberi di pregio

ALBERO ABBATTUTO	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro < cm 50	N. 2 PIANTE: diametro minimo cm 10
cm 50 < Diametro < cm 100	N. 4 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro > cm 100	N. 8 PIANTE: diametro minimo cm 10

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm. dal colletto.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio, che non siano preventivamente autorizzati sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento.

ART. 20 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, e vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi.

Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi e giardini di pregio con caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, sono consentiti se diretti alla conservazione di tali aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al restauro ed al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.

Gli interventi di cui al primo comma, devono avvenire nel rispetto del presente regolamento e previa presentazione al Servizio competente di un apposito progetto, approvato dalla Commissione Edilizia, sentito il parere del Servizio che ha funzioni relative alla manutenzione del verde.

ART. 21 - USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, ORTO BOTANICO.

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco comunale, orto botanico, oasi naturalistica, giardino pubblico o area verde di proprietà, in gestione o in concessione all'Amministrazione comunale.

I destinatari sono tutti gli utenti delle aree suddette, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni.

All'interno delle aree a verde pubblico è permesso:

- 1) calpestare il prato anche per gioco, tranne dove non espressamente vietato;
- 2) l'uso del barbecue, nell'ambito delle strutture predisposte dall'Amministrazione comunale;
- 3) la sosta ed il transito, solo sui sentieri previsti ed a velocità moderata, senza arrecare disturbo o intralcio ai pedoni, ai ciclisti od agli animali, dei mezzi di soccorso, comunali, al servizio delle forze di Polizia, al servizio dei portatori di handicap (muniti di autorizzazione v. art. 181 del C.D.S.), di ditte addette alla manutenzione o al rifornimento, delle carrozzelle motorizzate al servizio dei disabili;
- 4) il transito sui sentieri delle biciclette a mano o a velocità ridotta, senza arrecare disturbo o intralcio ai pedoni;
- 5) l'utilizzo temporaneo a scopo ricreativo dei parchi da parte di privati per l'organizzazione di eventi ricreativi culturali tramite domanda scritta al Comune secondo le modalità stabilite dal Comune.

All'interno delle aree a verde pubblico è vietato:

- 1) danneggiare o tenere comportamenti che possono danneggiare gli alberi, gli arbusti, le aiuole allestite, i prati, gli arredi, le attrezzature, le pavimentazioni;
- 2) un uso scorretto ed improprio delle panchine;
- 3) soddisfare bisogni corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- 4) accendere fuochi liberi se non specificatamente autorizzati dagli uffici Comunali;
- 5) tenere un comportamento atto al disturbo della quiete altrui;
- 6) disturbare, spaventare, molestare o alimentare gli animali di qualsiasi genere presenti nei parchi;
- 7) asportare qualsiasi essenza arborea;
- 8) gettare, abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi modo;
- 9) condurre cani senza guinzaglio, tranne nelle aree appositamente contrassegnate ove ciò consentito. I cani devono essere tenuti lontano dalle aree di gioco dei bambini e devono essere condotti secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- 10) il deposito e/o l'ammasso di biciclette e motorini sulle aiuole e a ridosso di alberi in modo tale da danneggiarli;
- 11) transitare e sostare con veicoli a motore, ad esclusione dei mezzi autorizzati per interventi di manutenzione e di soccorso.

ART. 22 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini e delle aree incolte in genere. Restano escluse dal divieto di diserbo chimico le scoline di prima raccolta.

Nei casi di incendio o diserbo si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento, per ogni metro lineare di sponda o metro quadrato di area incolta.

ART. 23 - SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

Gli stagni e gli specchi d'acqua in genere e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati: è vietato il loro riempimento.

Gli interventi di pulitura o manutenzione devono essere svolti in periodo di riposo vegetativo.

La chiusura di stagni o di specchi d'acqua deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

In caso di riempimenti, anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti di qualsiasi tipo, di liquami o altre sostanze inquinanti (v. D.Lgs. n. 152/2006).

ART. 24 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

In caso di soppressione o tombamento anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Al fine di mantenere efficienti e funzionali i fossati, lo sfalcio degli stessi dovrà essere effettuato dai frontisti almeno due volte l'anno.

E' consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, mentre tutti gli arbusti e gli esemplari arborei dovranno essere salvaguardati, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi un evidente ostacolo al deflusso idrico.

Per una maggior tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel tardo periodo estivo/autunnale: operando alternativamente sulle due rive, al fine di non danneggiare la fauna e la flora.

E' vietato il transito sulle arginature dei canali e fossati con mezzi motorizzati comprese le moto, di cilindrata superiore ai 50 cc al fine di preservare la prateria polifita rimasta, fondamentale per la tutela della biodiversità.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi realizzati dagli Enti competenti per ragioni di pubblica utilità, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui.

ART. 25 - VIGILANZA

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono:
 - i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia;
 - gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale;
 - le guardie giurate ecologiche volontarie, con le modalità previste dalla Legge Regionale 3 luglio 1989 n. 23, nonché nell'ambito di quanto previsto dalle apposite convenzioni stipulate con il Comune di San Martino in Rio;
 - i tecnici del Consorzio Fitosanitario.
2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981.

ART. 26 - SANZIONI

- 1) Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE	PMR
4	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI circonferenza da 60 cm a 90 cm	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00
4	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI circonferenza da 90 cm a 120 cm	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI circonferenza da 120 cm a 150 cm	da € 65,00 a € 360,00	€ 120,00
	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI circonferenza superiore a 150 cm	da € 80,00 a € 500,00	€ 160,00
6	Capitozzatura (v. la stessa classificazione e sanzioni dell'art.4)		
7	Danneggiamenti che compromettono la vita della pianta (c. sopra art.4)		
7	Danneggiamenti che non compromettono la vita della pianta	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00
7 - 9	Danneggiamenti e mancato rispetto in area di cantiere	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE	PMR
10	Mancata manutenzione delle aree incolte	Da € 10,00 al m² a € 60,00 al m²	€ 20,00 al m²
12	Mancato rispetto dell'area di pertinenza	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00
TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE			
17	abbattimento senza autorizzazione (€ per metro lineare di siepe o metro quadro di macchia)	da € 50,00 al m a € 300,00 al m	€ 100,00 al m
17	esecuzione di interventi vietati - danneggiamenti ed altre ipotesi di comportamenti illeciti	da € 60,00 al m² a € 360,00 al m²	€ 120,00 al m²
18	alberi monumentali: abbattimento senza autorizzazione, interventi vietati	vd. Legge Regionale 2/77 e seguenti	
19	alberi di pregio: abbattimento senza autorizzazione	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,00
21	Comportamenti vietati in parchi e giardini pubblici, orto botanico	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
art. 22	divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	da € 25,00 al m a € 150,00 al m	€ 50,00 al m
art. 24	salvaguardia di fossati e corsi d'acqua (il transito sulle arginature dei canali e fossati con mezzi motorizzati comprese le moto, di cilindrata sup. ai 50 cc)	da € 65,00 a € 360,00	€ 120,00
8	DANNEGGIAMENTI SPECIFICI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE O DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 – TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Dirigente del Servizio comunale specificamente individuato dall'Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente. Questi è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto degli organismi che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito.

Il medesimo Dirigente è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del Servizio. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689

del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del predetto dirigente, verrà effettuata ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981.

Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato con atto della Giunta Comunale.

ART. 27 - RINVIO, RISERVE E ABROGAZIONI

Sono abrogate le norme regolamentari vigenti sul territorio comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge in materia di tutela ambientale e le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente e del relativo regolamento edilizio.

Si fa riserva di integrare il presente regolamento con norme di attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia ed in particolare per le sanzioni applicabili.

ALLEGATO "A" - ELENCO DELLE PIANTE, AUTOCTONE E NATURALIZZATE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA, CONSIGLIATE PER ESSERE UTILIZZATE NELLA COMPOSIZIONE DEI GIARDINI, FILARI E SIEPI

ELENCO DELLE PIANTE, AUTOCTONE E NATURALIZZATE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA, CONSIGLIATE PER ESSERE UTILIZZATE NELLA COMPOSIZIONE DEI GIARDINI, FILARI E SIEPI					
nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Acer campestre L.</i>	acero campestre	3	40	6÷8	3
<i>Acer monspessolanum L.</i>	acero minore	3	40	5÷7	3
<i>Acer opalus Miller</i>	acero opalo, loppo	3	80	6÷8	3
<i>Acer platanoides L.</i>	acero riccio, platanaria	2	80	10÷12	6
<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	ippocastano	1	120	10÷12	8
<i>Aesculus hippocastanum L. x carnea "Briottii"</i>	ippocastano a fiore rosso	3	50	8÷10	6
<i>Alnus cordata Desf.</i>	ontano napoletano	2	30	6÷8	6
<i>Alnus glutinosa Gaertn.</i>	ontano nero	2	30	6÷8	6
<i>Berberis vulgaris, ssp. L.</i>	crepino	arbusto	1	0,3÷1	0,5 (siepi)
<i>Buxus sempervirens L.</i>	bosso	arbusto	4	0,2÷1	0,5 (siepi)
<i>Carpinus betulus L.</i>	carpino bianco	2	40	6÷8	1,5 (siepi)
<i>Celtis australis L.</i>	bagolaro	2	80	12÷15	8
<i>Cercis siliquastrum L.</i>	albero di giuda	3	20	6÷8	3
<i>Chalycanthus floridus</i>	calicanto d'estate	arbusto	10	1÷3	1
<i>Chimonanthus praecox</i>	calicanto d'inverno	arbusto	10	1÷3	1
<i>Cornus sanguinea L.</i>	sanguinella	arbusto	4	0,8÷1	0,5 (siepi)
<i>Corylus avellana L.</i>	nocciolo	3	12	3÷5	1(siepi)
<i>Cotinus coccygia Miller (Rhus cotinus L.)</i>	scotano	arbusto	10	3÷5	1,5
<i>Cotoneaster ssp.</i>	cotognastro	arbusto	2	0,5÷1	0,5
<i>Crataegus azarolus L., monogyna Jacq.</i>	biancospino azzerruolo	arb./3	30	1,5÷4	1 (siepi)
<i>Crataegus prunifolia</i>	biancospino prunifolia	arb./3	30	1,5÷4	1 (siepi)
<i>Eleagnus angustifolia L.</i>	eleagno	arbusto	12	1,5÷4	1 (siepi)
<i>Evonymus europaeus L.</i>	fusaggine, berretta da prete	arbusto	12	0,8÷3	1 (siepi)
<i>Ficus carica L.</i>	fico	3	30	6÷8	3
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	frassino maggiore	1	140	14÷18	8
<i>Fraxinus ornus L.</i>	orniello	3	40	6÷8	6
<i>Ginkgo biloba L.</i>	ginkgo	1	80	10÷12	8
<i>Hibiscus syriacus L.</i>	ibisco	arbusto	3	1÷2	1 (siepi)
<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	olivello spinoso	arbusto	3	1÷3	1 (siepi)
<i>Ilex aquifolium L.</i>	agrifoglio	arbusto	6	0,5÷3	1 (siepi)
<i>Juglans regia L.</i>	noce	2	120	10÷12	8

**ELENCO DELLE PIANTE,
AUTOCTONE E NATURALIZZATE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA,
CONSIGLIATE PER ESSERE UTILIZZATE NELLA COMPOSIZIONE DEI GIARDINI, FILARI E SIEPI**

nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Laurus nobilis L.</i>	alloro	arbusto	30	2÷6	1 (siepi)
<i>Lavandula ssp.</i>	lavanda	arbusto	1	0,5÷1	0,5
<i>Ligustrum L. ssp.</i>	ligustro	arbusto	3	0,5÷1	0,5 (siepi)
<i>Lonicera ssp. L.</i>	caprifoglio	ramp.	-	0,8÷2	0,5
<i>Malus sylvestris Miller.</i>	melo selvatico	3	25	3÷5	3
<i>Morus alba L.</i>	gelso bianco	2	60	6÷8	6
<i>Morus nigra L.</i>	gelso nero	2	50	6÷8	6
<i>Populus alba L.</i>	pioppo bianco	1	120	14÷18	10
<i>Populus nigra L.</i>	pioppo nero	1	120	14÷18	10
<i>Pyrus cydonia Miller</i>	cotogno	3	20	4÷6	3
<i>Pyrus pyraeaster Borkh.</i>	pero selvatico	3	20	4÷6	3
<i>Quercus robur L. (pedunculata Ehrh)</i>	farnia	1	180	12÷14	8
<i>Rhamnus alaternus L.</i>	lanterno, legno puzzo	arbusto	1	0,5÷1	0,5 (siepi)
<i>Salix alba ssp. "vitellina" Arcang.</i>	salice giallo	2	60	6÷10	6
<i>Salix babylonica L.</i>	salice piangente	2	80	10÷14	8
<i>Salix caprea L.</i>	salicone	arbusto	12	2÷4	2
<i>Salix purpurea L.</i>	salice rosso	arbusto	12	2÷4	2
<i>Sambucus nigra L.</i>	sambuco nero	3	20	3÷4	3
<i>Sorbus aucuparia L.</i>	sorbo degli uccellatori	3	30	5÷7	3
<i>Sorbus domestica L.</i>	sorbo domestico	3	30	5÷7	3
<i>Taxus baccata L.</i>	tasso	2	50	8÷10	1,5 (siepi)
<i>Tilia cordata Miller</i>	tiglio selvatico, riccio	2	120	12÷15	8
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	tiglio nostrale	1	180	15÷18	10
<i>Ulmus campestris L. (Ulmus minor Mill.)</i>	olmo campestre	2	80	10÷12	8
<i>Ulmus montana With. (Ulmus scabra Mill.)</i>	olmo riccio, montano	2	60	8÷10	6
<i>Viburnum lantana L.</i>	lantana	arbusto	1	1	0,5 (siepi)
<i>Viburnum opulus L.</i>	palla di neve	arbusto	2	1÷2	1
<i>Viburnum tinus L.</i>	lentaggine	arbusto	3	0,8÷1	1 (siepi)

area di incidenza ottimale = area di terreno libero necessaria per il corretto sviluppo di quella pianta

sesto di impianto ottimale = distanza libera tra i fusti di piante della stessa specie (ad es. in filare)

SPECIE ARBOREE PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI	
<i>Acer campestre L.</i>	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa L. Gaertn.</i>	Ontano nero
<i>Carpinus betulus L.</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxycarpa Bieb.</i>	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris Miller</i>	Melo selvatico
<i>Populus alba L.</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra L.</i>	Pioppo nero
<i>Prunus avium L.</i>	Ciliegio
<i>Pyrus pyraster Borkh.</i>	Pero selvatico
<i>Quercus robur L.</i>	Farnia
<i>Salix alba L.</i>	Salice bianco
<i>Salix triandra L.</i>	Salice da ceste
<i>Tilia cordata L.</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus minor Miller</i>	Olmo campestre

SPECIE ARBUSTIVE CONSIGLIATE PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI	
<i>Colutea arborescens L.</i>	Vescicaria
<i>Cornus mas L.</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea L.</i>	Sanguinella
<i>Corylus avellana L.</i>	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Biancospino
<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusaggine
<i>Frangula alnus Miller</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Ligustro
<i>Prunus spinosa L.</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica L.</i>	Spinocervino
<i>Rosa canina L.</i>	Rosa selvatica
<i>Salix cinerea L.</i>	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos Scop.</i>	Salice ripaiolo
<i>Salix purpurea L.</i>	Salice rosso
<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini
<i>Sambucus nigra L.</i>	Sambuco
<i>Viburnum lantana L.</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus L.</i>	Pallon di maggio

SONO FORTEMENTE SCONSIGLIATE LE SEGUENTI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE	
<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Robinia
<i>Ailanthus altissima Mill. Swingle</i>	Ailanto
<i>Acer negundo L.</i>	Acero negundo
<i>Amorpha fruticosa L.</i>	Indaco bastardo

ALLEGATO "B" - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

I riferimenti legislativi a cui ci si attiene sono i seguenti:

- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42/, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- Codice penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (artt. 16, 17,18,19);
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 (artt. 26 e 27);
- D.M. 412/87 Lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;
- D. 17/4/98 Disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;
- Circolare applicativa del D. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del Platano da *Ceratocystis fimbriata*;
- D.M. 20/5/26 Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino;
- L.R. n. 2 del 24/1/77;
- L.R. 11 del 2/4/88 Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali;
- Programma Regionale per il verde urbano del 28/10/89;
- Regolamento del Consorzio di Bonifica Parmigiana-Moglia;
- Regolamento del consorzio di Bonifica mantovano
- Regolamento Comunale Edilizio;
- Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- T.U. del R.D. 523/1904;

ALLEGATO "C" - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI

Al **Dirigente dell'Ufficio Ambiente
del Comune di San Martino in Rio**
C.so Umberto I° n. 22
42018 – San Martino in Rio (RE)

Il sottoscritto..... nato a il
residente in via n°
Tel.

in qualità di:

- proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- altro

dell'area su cui insistono gli alberi

COMUNICA

La necessità di dover abbattere n. albero/i situato/i nel Comune di San Martino in Rio (Loc.) via n.
identificato al catasto al Foglio mappale/i

DATI TECNICI:

Albero di pregio (barrare solo se di pregio)	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) (misurata a 120 cm di altezza dal colletto)	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				Morte della Pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della Pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della Pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della Pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della Pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della Pianta

San Martino in Rio, lì

Firma

.....

ALLEGATI:

- 1) Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i
- 2) Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i
- 3) Relazione di un tecnico abilitato (facoltativa).

ALLEGATO "D" - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO

Al **Dirigente dell'Ufficio Ambiente
del Comune di San Martino in Rio**
C.so Umberto I° n. 22
42018 – San Martino in Rio (RE)

Il sottoscritto..... nato a il
residente in via n.
Tel.

in qualità di:

- proprietario;
 Amministratore del Condominio.....
 altro

dell'area su cui insistono gli alberi

CHIEDE

L'autorizzazione all'abbattimento di n. albero/i situato/i nel Comune di San Martino in Rio
(Loc.) via n.
identificato al catasto al Foglio mappale/i

DATI TECNICI:

Albero di pregio (barrare solo se di pregio)	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) (misurata a 120 cm di altezza dal colletto)	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

San Martino in Rio, lì

Firma

.....

ALLEGATI:

- 1) Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i
- 2) Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i
- 3) Relazione di un tecnico abilitato (facoltativa).

ALLEGATO "E" - CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

Al fine di una corretta valutazione del danno, occorre innanzitutto distinguere il verde in:

- piante facilmente riproducibili o sostituibili,
- piante difficilmente riproducibili,

intendendo per prime quelle specie capaci di una riproduzione e di un accrescimento rapidi (inferiore a 5 anni) e per le seconde quelle specie che raggiungono la maturità biologica in un periodo lungo (oltre i 5 anni).

Nella prima categoria rientrano gli arbusti, mentre nella seconda tutti gli alberi di alto fusto.

Nel caso di danno subito da piante a rapido accrescimento, l'indennità da corrispondere sarà calcolata con il procedimento basato sul costo del ripristino e risulterà equivalente all'accumulazione iniziale delle spese che si devono sostenere per ripristinare la situazione preesistente.

$$I_t = \square Sp \cdot \frac{1}{q^n}$$

dove I_t è l'indennità totale, $\square Sp$ è l'accumulazione dell'anno n alle spese di reimpianto e di manutenzione e $\frac{1}{q^n}$ è il coefficiente di anticipazione

A tal proposito si potrà fare riferimento a prezzi e a tariffe che sono facilmente reperibili presso i vivaisti e le ditte del settore.

Il danno subito da questa categoria di piante si presenta in genere globale e tale da distruggere la pianta nel suo complesso.

Nel caso di lesione parziale, l'indennità sarà direttamente proporzionale al danno subito.

$$I_p = \frac{I_t X}{100}$$

dove I_p indennità parziale, I_t è l'indennità totale e X è la percentuale di danno.

Il saggio di interesse da adottare dovrà essere estremamente basso (1-3%), in quanto i beni ambientali, che possono configurarsi come particolari investimenti fondiari, sono in grado di apportare benefici tangibili nel medio e nel lungo periodo, ad un tasso di rischiosità quasi nullo.

Di più difficile attuazione appaiono le valutazioni di alberi di alto fusto, in quanto si tratta di piante per cui si dispongono di elementi economici comparativi.

Gli unici parametri di riferimento sono rappresentati dai prezzi di mercato stabiliti dai vivaisti.

Il valore degli alberi dipende dalla loro dimensione, dalla loro età, dal loro stato di conservazione, dal sito in cui sono localizzati e dall'aspetto estetico che determinano sul territorio.

Al fine di superare le difficoltà connesse alla complessità della materia, è stato predisposto un procedimento basato sulla correlazione esistente tra il valore della pianta e alcuni indicatori dendrometrici misurabili, quali

ad esempio l'altezza o la circonferenza di tronco, oltre ad alcuni indicatori relativi all'importanza biologica, estetica, paesaggistica e conservazionistica che l'esemplare assume.

Il valore della pianta è commisurato alle seguenti variabili: prezzo di base, indice estetico e dello stato sanitario, indice di posizione, indice di dimensione.

Prezzo di base: equivale ad un decimo del prezzo di acquisto di un albero che ha raggiunto determinate condizioni di sviluppo. In particolare, per le latifoglie si farà riferimento ad una pianta avente un tronco di cm 10-12 di circonferenza ad un metro da terra, mentre per le conifere ci si riferirà ad un esemplare avente un'altezza variabile fra cm 150 e 175.

Indice estetico e dello stato sanitario: il coefficiente ha un intervallo variabile da 1 a 10 in relazione all'aspetto estetico, all'inserimento o meno in un complesso di piante (alberi in gruppo, in filari o isolati) e alle condizioni fitosanitarie.

STATO SANITARIO, VEGETATIVO INDICE E POSIZIONE DELL'ALBERO INDICE

Pianta sana, vigorosa, solitaria	10
Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 2 a 5 esemplari	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo > 5 es. o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, media vigoria, in gruppi da 2 a 5 esemplari	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo > 5 es. o in filare	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	4
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare	3
Pianta senza vigore, ammalata	2
Pianta senza valore	1

Indice di posizione: il coefficiente può oscillare da un minimo di 4 a un massimo di 8 in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando che vi sia una correlazione stretta tra il valore delle piante e il valore delle aree su cui esse sono collocate.

UBICAZIONE PIANTA INDICE

Centro città	8
Periferia	6
Zone rurali	4

Indice delle dimensioni: è correlato con la circonferenza del tronco ad un metro di altezza del suolo. L'indice esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi.

CIRCONFERENZA IN CM	INDICE
30	1
40	1,4
50	2
60	2,8
70	3,8
80	5
90	6,4
100	8
110	9,5
120	11
130	12,5
140	14
150	15
160	16
170	17
180	18
190	19
200	20
220	21
240	22
260	23
280	24
300	25
320	26
340	27
360	28

L'indennizzo da corrispondere per la pianta abbattuta sarà uguale al prodotto degli indici suddetti moltiplicato a sua volta per il prezzo di base.

Nel caso di sinistro che provochi solamente un danno parziale all'albero e che comunque non comporti un suo abbattimento, il metodo seguito propone i seguenti criteri di valutazione:

- 1) **ferite al tronco e scortecciamento:** l'indennizzo è direttamente proporzionale al danno subito. L'entità fisica del danno è espresso in termini percentuali sulla base della lesione inferta al tronco, comparata con la circonferenza dello stesso.

Lesioni in % della circonferenza	Indennità in % del valore dell'albero
Fino a 10	-
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	70
Fino a 45	90
Fino a 50	100

Nella valutazione del danno questo metodo tiene conto anche di eventuali menomazioni fisiologiche derivanti da attacchi fungini, favoriti dalle lesioni riportate.

2) **danni alla chioma:** la valutazione del danno è commisurata all'entità di chioma soppressa o comunque fortemente compromessa, tenendo presente che, se oltre la metà dei rami risulta distrutta, si dovrà risarcire l'intero valore dell'albero.

ALLEGATO "F" - DEFINIZIONI

Tecnico abilitato

Rientrano tra i tecnici abilitati le seguenti figure professionali:

- perito agrario iscritto all'albo professionale
- tecnico del Consorzio Fitosanitario Provinciale
- Guardia Giurata Ecologica Volontaria